

# COMUNE DI GRESSAN

# COMMUNE DE GRESSAN



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvazione

**Modifiche**

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22.12.1994

deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.08.1996

***deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.01.2003***

## **INDICE**

### **CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinnovo delle concessioni
- Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

### **CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Norme finali
- Art. 22 Entrata in vigore

## **CAPO I**

### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **ART 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

#### **ART. 2 OCCUPAZIONE PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

#### **ART.3 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
  - a) Le generalità e domicilio del richiedente;
  - b) Il motivo ed oggetto dell'occupazione;
  - c) La durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
  - d) La descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, a quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.  
L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre preferenza ai titolari dai negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce

#### **ART 4 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.
3. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi medesimi.

## **ART 5 CONCESSIONI PR L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento negli altri vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche nell'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
  - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
  - d) a termine, per la durata massima di anni 10.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

## **ART.6 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI**

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanante dall'Amministrazione Comunale.
2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere con costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

## **ART 7 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE**

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

**ART 8  
DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
  - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
  - b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
  - c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

**ART 9  
REVOCA DELLE CONCESSIONI**

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

**ART 10  
RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

**ART 11  
OCCUPAZIONI ABUSIVE- RIMOZIONE DEI MATERIALI**

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

**CAPO II  
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**ART. 12  
DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n°507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate

su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della regione o al demanio statale.

### **ART 13 GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate come segue:
  - Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:
  - quelli compresi nel centro abitato come delimitato con deliberazione del G.C. n°148 del 28/06/1993.
  - Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:
  - tutti quelli non compresi nella categoria precedente.

### **ART 14 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA.**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamenti alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di entità uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100mq e fino a 1000mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000mq.

### **ART 15 MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI**

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computa ai fini della tassazione.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con tariffa della categoria superiore.

## **ART 16 TARIFFE**

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.13 e sono allegate al presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.
3. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.
4. Si applica le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art 17 del presente regolamento.

## **ART 17 MAGGIORANZAZIONI E RIDUZIONI**

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
  - a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3
  - b) omissis
  - c) omissis
  - d) omissis
  - e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblicodiverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;

## **ART 18 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, le

denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

### **ART 19**

#### **ACCERTAMENTI, RIMBORSO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.**

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche.

### **ART 19 BIS**

1. ***Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 (€ 3,10 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed € 5,16 per le notifiche effettuate a mani dal messo comunale).***

### **ART 20**

#### **SANZIONI**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D. Lgs. 507/1993.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n°34 successive modifiche), della L.24/11/1981 n°689 (e successive modificazioni)e del D.L. 30/04/1992 n°285 (e successive modificazioni)

### **ART 21**

#### **NORME FINALI**

1. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n°96 del 10/06/1992 e successive modifiche nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con la presente norma



**ART 22**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 80 dello statuto, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

**ALLEGATO AL  
REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Approvato con Delibera C.C. n. 30 del 20.08.1996

Il Comune di Gressan si colloca, per importanza demografica nella V Classe di appartenenza - fino a 10.000 abitanti, e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui trattasi sono state individuate n. 2 categorie sulla base dell'importanza dell'area sulla quale l'occupazione insiste.

La tassa è determinata in base alle misure minime e massime stabilite per legge (art. 42 c. 6 D.Lgs 507/93), la misura corrispondente all'ultima categoria (2<sup>a</sup>) non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

A) Occupazione permanenti di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 44, c. 1, lett. a D.Lgs 507/93)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Cat. 1 - £. 34.000

Cat. 2 - £. 27.200 (riduz. cat. 20%);

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa della lettera A) può essere ridotta fino a 1/3 (art. 44 c. 1 lett. c D.Lgs 507/93);

Per ogni metro quadrato e per anno:

Cat. 1 - £. 23.800 (-30%)

Cat. 2 - £. 19.040 (-30%);

C) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico di cui all'art. 44, c. 2 del D.Lgs 507/93 la tariffa della lettera A) può essere ridotta del 70%;

Per ogni metro quadrato e per anno:

Cat. 1 - £. 10.200 (-70%)

Cat. 2 - £. 8.160 (-70%);

D) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/93. La tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 507/93 è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione per anno (cat. 1).....£. 250.000

Per ogni Km. lineare o frazione per anno (cat. 2).....£. 200.000;

- E) Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi art. 48 c. 7 D.Lgs. 507/93;  
Per ogni impianto e per anno:

Centro abitato.....	£. 20.000
Zona limitrofa.....	£. 15.000
Frazioni sobborghi e zone periferiche.....	£. 10.000

- F) Distributori di carburante art. 48 c.1 D.Lgs 507/93.:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione deicarburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonchè con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....	£. 60.000
Zona limitrofa.....	£. 50.000
Sobborghi e zone perif.....	£. 30.000
Frazioni .....	£. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico (art. 3 c. 61 punto 2 lett. a Legge 28.12.95, n° 549);  
Tariffa giornaliera per mq:
- Cat. 1 - £. 750  
Cat. 2 - £. 600 (rid. cat. 20%)  
Per le occupazioni di qualsiasi natura, di durata superiore i 14gg le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50% (art. 45 c. 1 D.Lgs 507/93);
- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa della lettera A) può essere ridotta fino a 1/3 (art. 45 c. 2 lett. c D.Lgs 507/93);  
Tariffa giornaliera per mq.:
- Cat. 1 - £. 525 (-30%)  
Cat. 2 - £. 420 (-30%);
- C) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui a precedenti punti sono ridotte del 50%.(art. 45 c. 5 D.Lgs 507/93).  
Tariffa giornaliera per mq.:
- Cat. 1 - £. 375  
Cat. 2 - £. 300;
- D) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%. (art. 45 c. 5 D.Lgs 507/93)  
Tariffa giornaliera per mq.:
- Cat. 1 - £. 150  
Cat. 2 - £. 150 \* misura corrispondente al minimo consentito per legge (art. 3, c. 61, lett. a L. 549/95)
- E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/93, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrot. al mq. (art. 45 c. 5 D.Lgs 507/93)  
Tariffa giornaliera per mq.:
- Cat. 1 - £. 375  
Cat. 2 - £. 300;

F) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50%. (art. 45 c. 6/bis D.Lgs 507/93)

Tariffa giornaliera per mq.:

Cat. 1 - £. 375

Cat. 2 - £. 300;

G) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%. (art. 45 c. 7 D.Lgs 507/93)

Tariffa giornaliera per mq.:

Cat. 1 - £. 150

Cat. 2 - £. 150 \* misura corrispondente al minimo consentito per legge (art. 3, c. 61, lett. a L. 549/95)

\* Ai sensi dell'art. 3 c. 67 L. 549/95 è previsto l'esonero della tassa per le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 c. 4 del D.Lgs 507/93. La tassa è determinata forfaitariamente come segue:

a) fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30gg

Cat. 1 - £. 10.000

Cat. 2 - £. 8.000

b) oltre il Km lineare e di durata non superiore a 30gg

Cat. 1 - £. 15.000

Cat. 2 - £. 12.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30gg la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90gg.....+ 30%

b) oltre i 90gg.....+ 50%

c) di durata superiore a 180gg.....+100%

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.